



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 116/09

IL SINDACO

PREMESSO:

Che sul territorio comunale vige l' Ordinanza n. 66 emanata in data 22.02.2007, recante prescrizioni e modalità atte a disciplinare l' occupazione del suolo pubblico da parte degli esercenti di attività commerciali, al fine di ampliare la superficie espositiva della mercanzia o delle aree adibite alla somministrazione di alimenti e bevande;

Che alla luce di suddetta ordinanza sono state rilasciate concessioni del suolo pubblico agli esercenti che ne hanno fatto richiesta, secondo le modalità ivi prescritte, riguardanti in particolare l' esposizione di prodotti alimentari, ortofrutticoli e della pesca, nonché l' ampliamento della superficie di somministrazione;

Che nel corso degli ultimi anni, successivamente all' entrata in vigore dell' Ordinanza di cui trattasi, si è rilevata una evidente difficoltà nel consentire l' occupazione del suolo pubblico ad alcuni esercizi sprovvisti di spazio esterno idoneo all' occupazione medesima e conforme alle prescrizioni disposte, ovvero situato nelle immediate adiacenze dell' esercizio condotto, stante la particolare conformità del territorio comunale, caratterizzato da esiguità di spazi pubblici *ad hoc*;

Ritenuto che la vitalità degli spazi pubblici sia, per il Comune di Piano di Sorrento, da sempre strettamente connessa al ruolo del commercio nella evoluzione economica e culturale della città, caratterizzando le aree pubbliche quali luoghi di incontro e di convivenza, oltre che di scambio e di confronto, per cui si avverte l' esigenza di garantire alla totalità degli esercizi commerciali operanti sul territorio l' opportunità di ampliare le potenzialità espositive delle proprie attività, quale richiamo per la clientela, pur nel rispetto delle imprescindibili condizioni di sicurezza della viabilità e del transito pedonale, oltre che del decoro urbano ed ambientale;

Rilevato, inoltre, che l' occupazione di suolo concessa agli esercenti attività di rivendita di prodotti ittici comporta notevole disagio per quanto concerne lo stato delle strade e dei marciapiedi che, continuamente aspersi con le acque di lavaggio dei prodotti stessi e degli espositori, accresciuto dalla fusione del ghiaccio posto sui prodotti a garanzia del mantenimento del ciclo del freddo, sono resi scivolosi e pertanto potenzialmente pericolosi al transito sia pedonale che veicolare, onde si evidenzia la necessità di vietare sulle aree esterne l' utilizzo di banchi espositivi benché refrigerati con ghiaccio, optando, al contrario, per espositori refrigeranti chiusi (c.d. vetrine refrigerate) e che non producano scolo di acque sul suolo pubblico;



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

Ritenuto altresì che l' esposizione di prodotti ittici sulle aree esterne all' esercizio commerciale possa decisamente compromettere la salubrità del prodotto, stante la difficoltà di mantenimento della corretta temperatura in ambiente esterno, per cui si è palesata l' opportunità di consentire l' esposizione dei prodotti ittici sulle aree esterne agli esercizi commerciali esclusivamente mediante i banchi frigorifero di cui al punto precedente, che garantiscano il mantenimento costante della temperatura evitando nocivi innalzamenti termici nel corso dell' esposizione;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra espresso, apportare alcune modifiche al testo di suddetta ordinanza, e specificamente all' art. 1 lett. a) e lett. f);

Sentiti l' Assessore alle Attività Produttive ed il Funzionario Responsabile del 2° Settore - Attività Produttive;

Vista l' Ordinanza n. 66 del 22.02.2007, ed in particolare l' art. 1 lett. a) e lett. f);

Visto l' art. 50, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l' art. 41 dello Statuto Comunale;

o r d i n a

a parziale modifica dell' O.S. n. 66/07:

- ✓ 1. l' art. 1 lett. a) che testualmente recita: *"l' area esterna, equiparabile al posteggio isolato di cui all' art. 1, comma 1, lett. b), dell' Ordinanza del Ministro della Salute del 3.4.2002, deve essere ubicata nell' immediata adiacenza dell' esercizio di vicinato... omissis"* è come di seguito modificato *" l' area esterna, equiparabile al posteggio isolato di cui all' art. 1 comma 1 lett. b), dell' Ordinanza del Ministero della Salute del 3.04.2002, deve essere ubicata in prossimità dell' esercizio commerciale e deve possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche, ai sensi del successivo art. 2, comma 1, della predetta Ordinanza; in particolare, deve essere munita di idonea pavimentazione, tenuta in un costante e perfetto stato di pulizia, e libera da scolo o versamento di acqua, fatta eccezione per l' eventuale lavaggio al termine dell' attività giornaliera che, ad ogni modo, deve essere eseguito con la massima attenzione, senza arrecare fastidio, intralcio o pericolo al transito dei pedoni e dei veicoli"*;
- ✓ 2. l' art. 1 lett. f) che testualmente recita: *"PRODOTTI DELLA PESCA - Oltre all' osservanza delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e d), i prodotti della pesca devono essere protetti dall' azione diretta dei raggi solari ed essere mantenuti a temperatura in regime di freddo, per tutta la durata dell' esposizione, a mezzo di banchi frigorifero o a mezzo di ghiaccio, purché prodotto con acqua potabile (in analogia art. 6, comma 1, lett. c, punto 2, O.M. 3.4.2000)... omissis"* è come di seguito modificato *"PRODOTTI*



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

DELLA PESCA - Oltre all' osservanza delle prescrizioni di cui ai punti a) e b), i prodotti della pesca devono essere protetti dall' azione diretta dei raggi solari ed essere mantenuti a temperatura in regime di freddo, per tutta la durata dell' esposizione, esclusivamente a mezzo di banchi frigorifero omologati e funzionali alla conservazione ed esposizione dei prodotti ittici freschi a temperatura adeguata. E' vietata la preparazione dei prodotti. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e filettatura possono essere effettuate solo nei locali interni attrezzati e non sulle aree esterne".

✓ 3. l' art. 7 relativo alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza dell' O.S. n. 66/07 che testualmente recita: "In caso di violazione della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni di legge correlate, in particolare:

- sanzioni previste dall' art. 5, Legge 30.4.1962, n. 283;
- sanzioni previste dall' art. 8, D.Lgs. 26.5.1997, n. 155;
- sanzioni previste dall' art. 20, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285
- sanzioni previste dall' art. 39, Regolamento Comunale C.O.S.A.P.(omissis) "

è così modificato limitatamente alla parte descrittiva delle sanzioni previste, omettendo il seguito che resta integralmente invariato: " In caso di violazione della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni di legge correlate, in particolare:

- sanzioni previste dall' art. 6, Legge 30.4.1962, n. 283ⁱ;
- sanzioni previste dall' art. 20, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285ⁱⁱ;

ⁱ Art. 6 L. n. 283/62 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)

La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175, Cod. pen.

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36, Cod. pen.

ii

Art. 20 D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada) - Occupazione della sede stradale.

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

- ❑ *sanzioni previste dall' art. 6, D. Lgs. 06.11.2007, n. 193ⁱⁱⁱ;*
 - ❑ *sanzioni previste dall' art. 39, Regolamento Comunale C.O.S.A.P. ^{iv};*
 - ❑ *sanzioni previste dall' art. 7-bis D. Lgs. 18.08.2000, n. 267^v.*
- (omissis)
- ✓ 4. Gli esercenti attività di vendita al dettaglio di prodotti ittici devono provvedere ad adeguare le attrezzature esterne alle prescrizioni suindicate entro e non oltre **il termine di giorni 45 (quarantacinque)** dalla notifica del presente atto, nonché provvedere alla richiesta di aggiornamento della concessione rilasciata dall' Ufficio Attività Produttive al fine di adeguarla alle nuove modalità prescritte per l' occupazione. In caso di inosservanza entro il termine

iii

Art. 6. D. Lgs. n. 193/07 (Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) - Sanzioni

1. (omissis)

2. (omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'[allegato I al regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) e gli altri requisiti specifici previsti dal [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'[allegato II al regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) e gli altri requisiti specifici previsti dal [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 ⁶³.

6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 2073/2005](#) e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.

9. L'operatore del settore alimentare che, pur in possesso di riconoscimento, omette di indicare sull'etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 euro a 3.000 euro;

10. (omissis)

11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#), allegato III, sezione VII, capitolo I, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

12. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#) all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione.

13. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

14. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), al [decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#), e al decreto del Ministro della sanità in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.

16. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «operatore del settore alimentare» si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

iv

Art. 39 Regolamento per l' applicazione e la disciplina del Canone per l' Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) approvato con DCC n. 83 del 15.12.1998 e s.m.i. - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l' applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 50.000 a lire 200.000, con l' osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

assegnato, si provvederà alla revoca della concessione del suolo pubblico, nonché all' applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa quale occupazione abusiva ai sensi dell' art. 19 del Regolamento COSAP^{vi}.

Restano confermate *in toto* le altre prescrizioni disposte nell' O.S. n. 66 / 07 di cui la presente è parte integrante e sostanziale, ivi comprese le modalità di richiesta dell' occupazione del suolo pubblico.

Per la vigilanza sull' osservanza del presente provvedimento si demanda al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento, all' ASL NA3 SUD Dipartimento di Prevenzione - U.O.P.C. ex Distretti 87/88 con sede in S. Agnello e U.O.VET. ex Distretti 87/88/89 con sede in Piano di Sorrento.

Si dispone la pubblicazione di copia della presente Ordinanza all' Albo Pretorio sino al 31.07.2009 e sul sito web www.comune.pianodisorrento.na.it.

Piano di Sorrento, 10 giugno 2009.-

IL SINDACO
(prof. Giovanni Ruggiero)

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell' articolo 19 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l' ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest' ultima.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell' attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
5. La sanzione irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario del servizio.

v

Art. 7-bis.D. Lgs. n. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali) - Sanzioni amministrative.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
- 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo [17 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

vi Art. 19 Regolamento COSAP

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l' autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, accertata da pubblico ufficiale, il Funzionario Responsabile, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d' ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 33, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
6. Ai fini dell' applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l' abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.
7. In caso di gestione del servizio il concessionario è tenuto a segnalare le occupazioni di cui al comma 1 del presente.